

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1412</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO, MONGIELLO,  
GIUSEPPE GIANNI, FILIPPO DRAGO**

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio

*Presentata il 24 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per circostanze naturali, chiaramente intuibili, i grandi invalidi di guerra oggi sono in progressiva diminuzione, soprattutto riguardo ai portatori di menomazioni gravissime, mentre la media dei grandi invalidi per causa di servizio rimane costante, con un lieve incremento nel comparto dei gravissimi.

Le due categorie, pur con distinti trattamenti pensionistici, fruiscono praticamente di una identica normativa in materia di assegni accessori. Di tali assegni fanno parte quelli per assistenza ed accompagnamento attribuiti agli invalidi di prima categoria in misura proporzionale alla rilevanza delle distinte menomazioni. Per le particolari necessità di assistenza di cui necessitano, i più gravi, con invalidità comprese tra le lettere A) ed E), numero 1), delle « superinvalidità » (tabella E, annessa al decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni), ottengono, a domanda ed in aggiunta a tale indennità, l'assegnazione di un militare in servizio obbligatorio di leva con incarico di accompagnatore di grande invalido.

Oltre questo accompagnatore, i più gravi possono chiederne altri due ed in alternativa l'attribuzione di integrazioni economiche sostitutive, d'importo e numero stabiliti in relazione al grado di menomazione: il gravissimo può quindi decidere di valersi, oltre che dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'accompagnatore di base, anche dell'apporto di altri due accompagnatori o di un accompagnatore e di una integrazione economica o soltanto delle due integrazioni economiche.

L'accompagnatore svolge la propria funzione in relazione alla menomazione

del grande invalido, tant'è che lo stesso Ministero della difesa, per dare al servizio consistenza e flessibilità aderenti alle molteplici situazioni e condizioni, lo ha regolamentato con una serie di disposizioni che integrano e completano la norma. Secondo le circostanze, l'accompagnatore può fungere d'autista e/o persona di fiducia, aiutare nell'adempimento dei quotidiani atti della vita e/o nel mantenimento di normali rapporti di relazione o, come nel caso dell'invalido mentale grave, nell'inserimento socio-familiare, pur se in un rapporto di continua sorveglianza e sotto la responsabilità di un tutore; può, infine, per situazioni di particolare necessità, essere autorizzato a consumare i pasti ed a pernottare presso l'abitazione del grande invalido.

Ultimamente, per carenza di giovani in servizio obbligatorio di leva, diminuendo con il numero dei militari, anche i disponibili a ricoprire quest'incarico, tra l'altro volontario, gli invalidi sono stati man mano costretti ad optare, in luogo del secondo e terzo accompagnatore, per le integrazioni economiche sostitutive, conciliando l'assistenza e l'aiuto dell'accompagnatore di base con personale civile assunto in proprio. Così, nella quasi totalità dei casi, si è venuto a configurare un sistema complesso che esplica la propria funzione attraverso la sintesi di più elementi, il cui fondamento sta nell'accompagnatore di base: più grave è la menomazione, maggiore e più significativo ne è l'apporto, sia in termini di partecipazione che di prestazioni, mentre le integrazioni concorrono al completamento temporale e sostanziale della globalità dell'intervento.

Dalla fine dell'anno 2000, per carenza di militari il Ministero della difesa riesce ad evadere soltanto le richieste con segnalazione nominativa del militare accompagnatore, lasciando la massa degli aventi titolo, in particolare gravissimi e gravi, in enormi disagi e difficoltà.

Sistemi alternativi per sostituire un aiuto così costante e flessibile possono individuarsi soltanto nell'erogazione di assegni economici attribuiti in relazione alle specifiche necessità personali, cui fino ad

oggi l'accompagnatore era tenuto a provvedere, caso per caso, in funzione anche della situazione familiare del grande invalido.

Purtroppo, il problema della mancanza di militari è esploso all'improvviso sul finire della trascorsa legislatura e soltanto indirettamente, durante l'attuazione del « nuovo modello di difesa », per la mancata corrispondenza tra proiezioni e dato reale e per l'imprevista carenza di idonei al servizio militare volontario, si è dovuto tamponare con il personale in servizio militare di leva obbligatoria.

Che, con la progressiva scomparsa della leva obbligatoria, sarebbero sorte difficoltà era stato già evidenziato dalle associazioni di categoria, che avevano sollecitato i rappresentanti delle diverse parti politiche ad interessarsene fin dal 1999 (proposte di legge nn. 5995, 6200 e 6701), promuovendo la redazione di un testo, approvato poi in tutta fretta dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e non esaminato in Assemblea a causa della fine legislatura, che può rappresentare un utile punto di partenza per snellire i lavori ed abbreviare i tempi; a tale proposito possono, infatti, essere utilizzati tutti i dati a suo tempo resi disponibili, in occasione della discussione sulla proposta di legge n. 5995 in Commissione lavoro, dal Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa.

Necessita, comunque, provvedere con urgenza a tale, purtroppo, prevedibile carenza di militari in servizio obbligatorio di leva che espone a grave disagio cittadini, particolarmente meritevoli nei confronti della Nazione, per non aggravarne le condizioni, in molti casi già ad un minimo vitale.

Si tratta, quindi, per un verso di mettere mano ad un lavoro già iniziato nella trascorsa legislatura, con il vantaggio di possedere i dati di riferimento necessari ed uno stanziamento iniziale di 30 miliardi di lire, anche se disponibile in parte dal 2002 ed in parte dal 2003, per l'altro, di approfondire e migliorare il testo precedente per renderlo più aderente alle effettive necessità, considerando prioritaria-

mente i gravissimi ed i gravi, con invalidità ascritte alle lettere A) ed A-bis) della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni con precedenza per coloro che abbiano fruito di accompagnatore almeno una volta nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge quindi procedendo in ordine decrescente in modo da soddisfare entro il 31 dicembre del 2005 tutti gli altri aventi diritto, fino a comprendere gli ascritti dalla lettera B), numero 1), alla lettera E), numero 1), della riferita tabella, con priorità per le menomazioni a maggior contenuto invalidante, secondo l'ordine di elencazione delle stesse e la data di presentazione delle domande.

In definitiva, si tende a superare, nell'immediato per una esigua minoranza di gravi e di gravissimi, una situazione insostenibile, fornendo una prospettiva praticabile per una progressiva e soddisfacente soluzione dell'intera problematica, in piena aderenza alle tutele dovute alle due categorie e senza appesantire di ulteriori incombenze l'amministrazione, assicurando a questi grandi invalidi la possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto delicato.

Nel quadro normativo in cui si colloca la presente proposta di legge è necessario intervenire anche per adeguare la legislazione in materia di assegni accessori dei grandi invalidi per servizio già equiparati ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra dalla legge n. 13 del 1987 al nuovo inquadramento fissato recentemente dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante « Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra ».

Con tale legge, le somme dovute per integrazione, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono state trasferite, limitatamente alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, in un assegno di superinvalidità non reversibile, di pari importo.

L'approvazione della presente proposta potrebbe, infatti, creare confusione per l'esistenza di normative identiche in materia di accertamento delle menomazioni, quantificazione del grado invalidante e corrispondenti trattamenti accessori, ma diversamente applicate in relazione alle somme corrisposte quali integrazioni che, pur erogate nei medesimi importi, per i soli grandi invalidi di guerra dal 18 agosto 2000 figurano nell'assegno di superinvalidità.

Dopo un periodo di sufficiente sperimentazione dal 1987 al 2001, durato 14 anni, nel quale si è potuto non soltanto constatare la similitudine e la corrispondenza delle gravi invalidità per causa di guerra e per servizio, ma anche verificarne, per quelle per servizio, la provenienza al 90 per cento dal personale dei corpi militari, dei corpi militarizzati, della polizia e dei vigili del fuoco (su un totale di circa 6500 grandi invalidi per servizio, circa 5800 sono grandi invalidi per servizio militare ed equiparato, di cui 3800 provenienti dalle forze armate e circa 2000 dalla polizia e dalla protezione civile e soltanto 700 dai dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni), è opportuno, prendendo atto della similarità di rischio tra atto bellico ed attività operativa della maggior parte di questo personale, procedere alla definitiva unificazione dei trattamenti accessori annessi alle pensioni dirette per causa di guerra e per servizio.

La presente proposta, consta di 3 articoli.

L'articolo 1, composto di sei commi, stabilisce le modalità di transizione verso la nuova situazione che si sta profilando per la fine della leva obbligatoria, fissa gli importi corrispondenti alle necessità di aiuto del grande invalido, valutando qualità e complessità dell'intervento in funzione della gravità delle menomazioni, distinte in quattro fasce, corrispondenti ad invalidità simili per impegno e attenzione richiesti:

a) al comma 1 si richiamano i principi generali della legislazione in materia di assistenza ed accompagnamento dei grandi invalidi per causa di guerra e

categorie equiparate, conservando durante la fase di transizione dalla leva obbligatoria a quella volontaria il servizio dell'accompagnatore militare di base;

b) al comma 2 prendendo atto sia delle crescenti difficoltà della Difesa nel reperimento di militari in servizio obbligatorio di leva cui attribuire l'incarico di accompagnatore di grande invalido, sia della esiguità delle risorse messe a disposizione per il 2002 ed il 2003, si dispone l'attribuzione, in mancanza dell'accompagnatore militare di base, di una indennità equivalente alle fondamentali necessità di aiuto ed assistenza generica, a cominciare dai gravissimi e dai gravi impossibilitati a praticare alternative soddisfacenti, cui non sia stata evasa la richiesta di assegnazione dell'accompagnatore militare;

c) al comma 3 si determinano le corrispondenze tra menomazioni, singole o raggruppate per fasce di esigenze similari, con l'indicazione degli importi assegnati per provvedere, in luogo dell'accompagnatore di base, alle fondamentali necessità di assistenza ed accompagnamento;

d) al comma 4 si stabilisce, per gli anni 2002 e 2003, la non applicabilità ai suddetti importi dell'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

e) al comma 5 si determinano, conformemente alla scomparsa del personale

in servizio di leva obbligatoria ed alle risorse messe a disposizione, le procedure amministrative per fare fronte ai residui stanziamenti in funzione delle domande rimaste inevase, con criterio prioritario nei confronti delle menomazioni ascritte alle lettere più alte e fino ad esaurimento delle domande;

f) al comma 6 sono indicati gli enti cui compete la liquidazione di detto assegno.

All'articolo 2, l'equiparazione degli importi degli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio agli importi dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni dirette dei grandi invalidi di guerra, come stabilita dalla legge n. 13 del 1987, viene estesa alla normativa in materia di assegni annessi alle pensioni di guerra, come recentemente modificata dalla legge n. 236 del 2000, e, in considerazione dell'assoluta identità normativa e di importi degli assegni accessori annessi alle pensioni di guerra e per servizio, definitivamente omogeneizzata e stabilmente agganciata ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra di prima categoria.

All'articolo 3, viene calcolato l'onere totale del provvedimento normativo e stabilite le modalità di finanziamento a carico dello Stato. Vengono anche indicate, affinché non vadano disperse, le risorse a tal fine già individuate e stanziare in bilancio per gli anni 2002 e 2003.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Assegno sostitutivo  
dell'accompagnatore militare).*

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-bis), numeri 1 e 2); B), numero 1); C); D); E) numero 1), della citata tabella *E* possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella *E* che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare ».

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese, alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo, e A-bis), numeri 1 e 2), della tabella *E* annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, agli stessi compete, a domanda e fino ad esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile esente da imposte a condizione che i richiedenti, alla data di approvazione della presente legge, fruiscano o abbiano fruito almeno una volta nel triennio precedente di un accompagnatore militare o civile.

3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato nelle seguenti misure mensili:

a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera A), n. 1), affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera A), n. 2), affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera A), n. 1), affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale;

c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera A), numeri 1), 3) e 4), comma secondo;

d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera *A-bis*), numeri 1) e 2).

4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

5. Semestralmente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a detta data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse residue, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, ai quali gli enti preposti non

siano più in grado di assegnare a domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità ascritte alle lettere B), n. 1); C); D); ed E), n. 1), della tabella *E* annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l'assegno sostitutivo verrà corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.

6. Alla liquidazione del predetto assegno provvedono i competenti Dipartimenti provinciali del tesoro.

#### ART. 2.

*(Assegno di superinvalidità).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera *A-bis*), numeri 1) e 2), della tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è estesa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.

2. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono abrogati.

#### ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 2002 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » sullo stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

